

Comune di Colazza (Novara)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 14/07/2014 - Modifica Regolamento Edilizio.

Il Consiglio Comunale

.... (omissis).....

Delibera

1. di approvare la modifica dell'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale così come da proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale
2. di prendere atto che le modifiche apportate sono conformi al Regolamento Edilizio Tipo e che entreranno in vigore dopo al pubblicazione sul BUR della presente deliberazione... (omissis)

ALLEGATO

Art. 2 – Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio, **che il Consiglio Comunale potrà, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 20/2009, deliberarne la sua abolizione.**
2. La Commissione Edilizia, **qualora il Consiglio Comunale ne abbia deliberato la sua costituzione**, è composta dal Presidente e da n. 4 (quattro) componenti eletti **dall'Organo Competente**.
3. I membri elettivi sono scelti **dall'Organo Competente** fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno un membro dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale ~~**che l'ha eletta**~~: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che l'**organo competente** comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dall'**organo competente che l'ha eletta**.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.